



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE  
PROVINCIA DI NOVARA

---

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

## INDICE

Capo	I:	Finalità	2
Capo	II:	Procedure	3
Capo	III:	Settori d'intervento	5
Capo	IV:	Soggetti ammessi	6
Capo	V:	Condizioni generali di concessione	7
Capo	VI:	Assistenza e sicurezza sociale	10
Capo	VII:	Attività sportive, ricreative del tempo libero	14
Capo	VIII:	Sviluppo economico	15
Capo	IX:	Attività culturali ed educative	16
Capo	X:	Tutela dei valori ambientali	17
Capo	XI:	Interventi straordinari	18
Capo	XII:	Disposizioni finali	19

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

## Capo I FINALITA'

### Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

### Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### Art. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

### Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi del presente documento.

## Capo II PROCEDURE

### Art. 6

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere e modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12

### Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

### Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'Assessorato competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun Assessorato alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti ed in contrasto con le norme del presente Regolamento

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi previsti dagli stanziamenti di bilancio in sedi approvazione dello stesso, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

#### Art. 9

1. L'Assessorato competente predispona, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Capo III  
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della Legge 8 giugno 1990, n.142.
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi dai rispettivi regolamenti, adottati dalla Amministrazione Comunale con appositi atti deliberativi.

**Capo IV**  
**SOGGETTI AMMESSI**

**Art. 11**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti
- b) di Enti pubblici per le attività generali espletate a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V  
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 40 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco o suo delegato, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco o suo delegato, adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, del servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, dalla seguente documentazione:

- bilancio di gestione dell'anno precedente con evidenziazione dell'eventuale contributo del Comune;
- copia del bilancio di previsione;
- programma dettagliato delle attività.

Tutti questi documenti dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

#### Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco, dopo la presentazione di un rendiconto dettagliato della manifestazione ove siano evidenziate tutte le spese sostenute per un importo non superiore a quello accordato preventivamente.

#### Art. 15

1. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

3. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture, attrezzature e proprietà comunali.

#### Art. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dei mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con atto della Giunta Municipale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI  
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Art. 18  
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Le persone in stato di bisogno, destinatarie degli interventi di assistenza economica sono:

- a) i cittadini residenti nel Comune
- b) i cittadini che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - in età pensionabile secondo le vigenti Leggi
  - inabili sulla base di una dichiarazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale
  - appartenenti a nucleo familiare a rischio di emarginazione sociale che versino in precarie condizioni economiche
  - ricoverati in strutture residenziali rivolte ad handicappati e/o anziani
  - ex detenuti e loro familiari con disagio economico
  - componenti nuclei familiari in cui siano presenti minori segnalati all'Autorità Giudiziaria o a grave rischio di emarginazione
  - componenti nuclei familiari privati dell'abitazione a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo
  - minori gestanti audio e video lesi qualora non delegati alla Provincia

Art. 19  
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Può costituire motivo della mancata dichiarazione dello stato di bisogno:

- 1) l'esistenza di persone tenute agli alimenti ex art. 433 codice civile e che di fatto vi provvedono
- 2) la proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo ed abitato dal nucleo stesso e la proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro

Art. 20  
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Gli interventi consistono in contributi economici erogati una tantum o periodicamente con l'osservanza del criterio dei limiti di reddito determinati annualmente dalla Giunta comunale, nel pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (acqua, gas, Enel ecc.) di forniture di generi alimentari, canone di affitto ecc., e nell'esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Art. 21  
CONTRIBUTI STRAORDINARI

Al di fuori dei casi previsti è possibile erogare contributi economici straordinari a persone o a nuclei, normalmente autonomi, nel caso in cui si trovino in situazioni impreviste ed eccezionali che ne compromettano gravemente l'equilibrio socio economico.

Art. 22  
ENTITA' DELL'INTERVENTO

L'entità del contributo viene determinata dalla Giunta Municipale responsabile su segnalazione dell'assistente sociale di zona e dopo aver verificato le disponibilità economiche dell'Amministrazione.

Art. 23  
PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

- a) Apertura del caso.  
L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato, d'ufficio o su segnalazione di qualsivoglia provenienza.

b) Documentazione richiesta.

La documentazione richiesta consiste nella domanda compilata su apposito modulo in cui l'interessato/a dichiara sotto la propria responsabilità:

- dati anagrafici
- composizione del proprio nucleo familiare
- redditi propri e del nucleo familiare
- immobili posseduti
- esistenza di parenti tenuti agli alimenti.

Alla domanda deve essere allegata anche d'ufficio la seguente documentazione:

- l'ultima busta paga o certificato di pensione o cedolino per le pensioni EMPAS e rendite INAIL
- mod. 101-201 e modello 740 (sottoscritto dall'interessato)
- tesserino di disoccupazione
- dichiarazione di invalidità civile
- ogni altro documento che possa essere utile per determinare lo stato di bisogno dell'interessato.

#### Art. 24 ACCERTAMENTI

Per ogni richiesta l'Amministrazione comunale potrà effettuare due diversi accertamenti:

- a) uno diretto con visita domiciliare da parte del servizio sociale del Comune
- b) uno indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari
- accertamento dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti tramite gli uffici competenti

#### Art. 25 ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle pratiche richiede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per Legge agli alimenti
- relazione dell'assistente sociale competente con progetto circa il tipo e la durata di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente.

Le decisioni di ammissione e diniego dell'assistenza economica saranno debitamente motivate e comunicate agli interessati.

Art. 26  
VERIFICHE E CONTROLLI

Su tutti i contributi erogati in forma continuativa l'assistente sociale competente effettuerà verifiche periodiche con scadenze almeno trimestrali, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art. 27

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nell'articolo 18, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire il miglior livello di efficacia le finalità previste.

**CAPO VII**  
**ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

**Art. 28**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle societa' ed organizzazioni che curino esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta' comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

**Art. 29**

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 19, e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sara' consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovra' essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII  
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 30

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale.
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle stesse a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

Capo IX  
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 32

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, di associazioni, sono principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione e formazione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale o a favore dei cittadini residenti nel Comune
- b) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunita' nazionali o straniere;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita' e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 33

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' gia' svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita' locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura. \*

Il Comune interviene a sostegno delle attivita' svolte dalle scuole statali e non senza scopo di lucro con sede nel Comune riconoscendo loro un importantissimo ruolo didattico-educativo a favore dei minori. Resta inteso che il Comune puo' stipulare con le predette scuole, convenzioni di durata pluriennale, stabilendo criteri e modalita' di erogazione di contributi annuali.

E' prevista la possibilita' di riconoscere alle scuole contributi straordinari documentati riguardanti:

- acquisti arredi o attrezzature
- organizzazione di iniziative culturali, di aggiornamento, di educazione permanente, didattiche.

2. I contributi sono erogati secondo l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

**CAPO X**  
**TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

**Art. 34**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché allo sviluppo di corrette conoscenze ambientali;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI  
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 35

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunita' tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso puo' essere accordato se esiste in bilancio la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

**CAPO XII  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 36**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui , a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto.



# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona Fisica)

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ I sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

FAC - SIMILE

1. il contributo è richiesto a favore di \_\_\_\_\_ (1);

2. il contributo \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a £. \_\_\_\_\_;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a £. \_\_\_\_\_.

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.  
 (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.



## ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ I sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_ (1)  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) \_\_\_\_\_  
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199\_\_\_\_, nel settore \_\_\_\_\_ (3)  
\_\_\_\_\_ secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) \_\_\_\_\_:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) \_\_\_\_\_ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_\_\_ dell'importo di £ \_\_\_\_\_.

Allega alla presente i seguenti documenti:

**1° anno di concessione:**

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

**Per gli anni successivi:**

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.  
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.  
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.



**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO**  
**(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)**

Al Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ l. sottoscritt \_\_\_\_\_

nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_

(1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, della seguente manifestazione/iniziativa:

(2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) \_\_\_\_\_ organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_ dell'importo di £ \_\_\_\_\_ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) \_\_\_\_\_ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.  
(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.  
(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.